



TRIBUNALE DI BARI

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

letta la domanda proposta da TIZIA nei confronti della ALFA spa per il ristoro dei danni fisici da lei patiti ex artt. 1681 c.civ. nella manovra di salita sul bus di proprietà della convenuta; osservato in diritto che

a) l'eccezione di incompetenza per valore e materia possa essere decisa unitamente al merito, alla luce del *thema decidendum* articolato e della qualificazione giuridica della domanda. Infatti, "in tema di responsabilità del vettore per danni alle persone trasportate ai sensi dell'art. 1681 c.c., sebbene si devono considerare come avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono il viaggiatore verificatisi durante le operazioni preparatorie ed accessorie del trasporto o durante le fermate, è pur sempre richiesto un nesso causale tra evento dannoso e viaggio e, quindi, tra evento dannoso e veicolo di locomozione, che del viaggio costituisce il mezzo. Ne consegue che, per operazioni accessorie o preparatorie al trasporto, possono intendersi - a titolo esemplificativo - la salita o la discesa dal mezzo, il carico dei bagagli, l'obliterazione del titolo di viaggio che avvenga sul veicolo, l'apertura e la chiusura delle porte o dei finestrini, lo spostamento all'interno del mezzo, la sistemazione ai posti, ma non la discesa sulla scala di accesso alla stazione metropolitana.", non solo è assente qualsiasi riferimento, anche per implicito, alla circolazione stradale in senso stretto, ma è chiaramente precisato che la disciplina del contratto di trasporto non è limitata al trasporto vero e proprio, ma si deve estendere ad una serie di attività correlate al viaggio di varia natura, tra le quali anche la salita o la discesa dal mezzo, onde la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace a conoscere della domanda, eccedente il limite della sua competenza fissata dall'art. 7 c.p.c. per le "... cause relative a beni mobili...", tra le quali si colloca la presente (cfr. Cass. - ord. - 16-10-2013 n. 23430);

b) "in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 c.c., a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore" (Cassazione civile, sez. VI, 30/04/2011, n. 9593 e Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2011, n. 4442);

c) nel caso di specie, a fronte dell'integrale contestazione della dinamica del sinistro (e in particolare delle cause effettive dell'urto subito da TIZIA nel salire sull'autobus) da parte della ALFA, parrebbe porsi un problema di verifica effettiva del nesso causale tra il sinistro occorso e l'attività del vettore, alla luce dei capitoli di prova articolati dalla parte attrice inerenti la fase antecedente e successiva alla verifica dell'evento dannoso;

P. Q. M.

visto l'art. 185 bis cpc ed attesa l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto in punto risarcitorio, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio,

PROPONE ALLE PARTI

a fini conciliativi, l'abbandono della causa con un contributo alle spese in favore della convenuta di € 1.300,00 comprensive di accessori in considerazione anche della questione preliminare sollevata da quest'ultima, per la semplicità del *thema decidendum* e visto lo stato della controversia;

ACCORDA ALLE PARTI

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa ripartizione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc,

RINVIA

all'udienza del per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc, con invito ai difensori di far comparire le parti per quella data onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di nuove proposte conciliative/transattive e riservando all'esito di decidere sulle istanze istruttorie. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi alle parti.

Bari,

Il Giudice